

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

di **MARCO NESSI****Deroga sulla valutazione dei titoli dell'attivo circolante**

Con la possibilità, per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, di mantenere il valore di bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante nei bilanci 2024, è stato aggiornato il documento interpretativo OIC 11.

L'art. 45, c. 3-octies D.L. 73/2022 ha introdotto la possibilità, per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali (non *IAS adopter*), di **mantenere il valore di bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, evitando così svalutazioni** dovute a fluttuazioni temporanee del mercato finanziario. Tale misura si applica solo nel caso in cui non si tratti di perdite di valore durevoli.

Questa disposizione è stata successivamente prorogata per gli esercizi successivi e, con il D.M. 23.09.2024, è stata confermata anche per il bilancio relativo all'anno 2024. A seguito di questa estensione, l'Organismo Italiano di Contabilità ha aggiornato il **documento interpretativo n. 11**, fornendo chiarimenti sui criteri di valutazione applicabili ai titoli dell'attivo circolante nei bilanci 2024. Va sottolineato che il D.L. 73/2022 riprende i principi già previsti dal D.L. 119/2018; pertanto, il nuovo documento interpretativo segue la stessa impostazione del precedente documento interpretativo n. 4.

Operativamente, la misura riguarda esclusivamente i **titoli di debito** (ad esempio, obbligazioni) e i **titoli di capitale** (come le partecipazioni) classificati nell'attivo circolante e valutati secondo il criterio del minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato. Questa modalità di valutazione è prevista dall'art. 2426, c. 1, n. 9 c.c. I principi contabili di riferimento sono:

- OIC 20, per la valutazione dei titoli di debito;
- OIC 21, per la valutazione delle partecipazioni.

Viceversa, **sono esclusi dalla deroga gli strumenti finanziari derivati**, regolati dal principio OIC 32, che devono continuare a essere valutati al fair value.

La disposizione è applicabile sia ai titoli già iscritti nei bilanci 2023 (mantenendo il valore contabile precedente) sia a quelli acquistati nel 2024, che devono essere valutati al costo di acquisto.

Le imprese che decidono di applicare la deroga devono **destinare una quota di utili a riserva indisponibile**, per un importo pari alla differenza tra:

- il valore contabile del titolo riportato nell'ultimo bilancio approvato (o il costo di acquisizione, per i titoli acquistati nel 2024);
- il valore di mercato rilevato alla data di chiusura del bilancio, al netto delle imposte.

Se gli utili dell'esercizio o le riserve disponibili non risultano sufficienti a coprire la riserva indisponibile, l'integrazione dovrà avvenire negli esercizi successivi.

In **nota integrativa**, l'impresa deve specificare:

- la differenza tra il valore di iscrizione e il valore di mercato dei titoli;
- le motivazioni che giustificano la scelta di considerare la perdita solo temporanea.

È possibile applicare la deroga solo a una parte dei titoli detenuti, a condizione che questa scelta sia debitamente motivata in nota integrativa.

La deroga non è applicabile nel caso in cui la perdita di valore sia considerata durevole. Ad esempio, se un titolo iscritto in bilancio per 100 euro viene venduto dopo il 31.12.2024 a un prezzo significativamente inferiore (es. 30 euro), la svalutazione deve essere contabilizzata già nel bilancio 2024. In tal caso, il valore del titolo deve essere ridotto a 70 euro, con una svalutazione fiscalmente indeducibile. Tuttavia, nel 2025, quando il fondo svalutazione viene utilizzato, il conto economico non subirà ulteriori impatti e sarà necessario operare una variazione in diminuzione nel modello Redditi.